

Newsletter n. 21 del 11 Giugno 2016

1. IMPIANTI - Installazione e dichiarazione di conformità da parte di impresa comunitaria operante in Italia in regime di libera prestazione temporanea ed occasionale - Due nuovi pareri del ministeriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente emanato due nuovi pareri in materia di installazione di impianti.

1) **Parere 1° giugno 2016, Prot. 156625**, avente ad oggetto “*Installazione e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria*”;

2) **Parere 3 giugno 2016, Prot. n. 158051**, avente ad oggetto “*Installazione di impianti. Libera prestazione di servizi*”.

Il **primo parere** fornisce chiarimenti in merito all'installazione e alla dichiarazione di conformità degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria e più nello specifico in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali, regolato dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come recentemente modificata ad opera della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

Il **secondo parere** risponde ad un quesito posto in merito ad alla necessità di possedere un'abilitazione particolare per installare impianti elettrici occasionalmente fuori dall'Italia ma all'interno dell'Unione europea.

Qualora si intenda affidare gli interventi di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, con la sola esclusione di quelli adibiti al sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, ad un **prestatore stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea** è necessario che questi, **prima dell'effettuazione degli interventi** richiestigli, invii, alla Direzione generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione VI - Registro delle Imprese - Professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali, le seguenti **due comunicazioni preventive**:

1) la prima è la **comunicazione** prevista dall'art. 6, comma 2, della direttiva, dove si dispone che il soggetto informi della sua prestazione, **l'ente di previdenza** obbligatoria competente per la professione esercitata. Tale comunicazione non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo;

2) la seconda è la **dichiarazione preventiva**, prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 206/2007, corredata di una serie di documenti elencati nello stesso articolo 10, al comma 2.

L'invio nei modi di legge della predetta dichiarazione preventiva da parte del prestatore comunitario e l'esito positivo delle verifiche svolte dall'Amministrazione o comunque l'assenza di determinazioni nel termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 11 del citato D.Lgs. n. 206/2007, **costituisce condicio sine qua non affinché l'impresa dichiarante possa considerarsi abilitata alla prestazione del servizio per l'anno in corso nell'intero territorio nazionale**.

Tale dichiarazione preventiva, che può essere presentata «con ogni mezzo» e deve essere «**rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione**», deve contenere «**informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale**» ed essere corredata, se richiesto dallo Stato membro ospitante, dai seguenti documenti:

Per quanto riguarda il deposito della **dichiarazione di conformità**, non risultando iscritta presso alcuna Camera di Commercio, l'impresa comunitaria dovrà fare riferimento non allo Sportello unico per l'edilizia ma **alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ricompreso l'immobile** oggetto dell'intervento installativo, trasmettendo ad essa la prevista documentazione (si veda il parere ministeriale 12 novembre 2015, Prot. 232178).

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale n. 156625 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale n. 158051 clicca qui.](#)

2. SOCIETA' DI PERSONE - Scioglimento senza messa in liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese - Dovuta un'unica imposta di bollo

Se il notaio provvede con la medesima istanza al **deposito contestuale** dell'atto di scioglimento di società di persone e della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento tramite il Modello Unico Informatico (MUI), pari a 156,00 euro, **include anche l'imposta dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa società dal Registro delle imprese**. Ciò in considerazione dell'**unicità della istanza**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia in risposta ad una recente istanza di interpello avanzata da una Camera di Commercio.

Lo scioglimento della società di persone senza messa in liquidazione è formalizzato attraverso un **atto pubblico o una scrittura privata autenticata da registrare** presso l'Agenzia delle Entrate, a cura del notaio rogante o autenticante, tramite il Modello Unico Informatico (MUI).

L'atto sconta l'imposta di bollo nella misura di **156,00 euro** prevista "*per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma I-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese*".

L'imposta **include** anche quella dovuta per la contestuale richiesta di cancellazione della stessa società dal Registro delle imprese.

Naturalmente, qualora la richiesta di cancellazione sia, invece, depositata presso il Registro delle imprese **separatamente** rispetto all'atto di scioglimento della società, ovvero sia presentata una autonoma istanza, sarà dovuta un'autonoma imposta di bollo, che per le società di persone è fissata nella misura di 59,00 euro.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dell'imposta di bollo e per scaricare il testo della documentazione citata clicca qui.](#)

3. INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI - Dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni operative per una corretta utilizzazione

Con la **circolare n. 25/E del 1° giugno 2016**, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni utili ai fini della corretta gestione della **nuova tipologia d'interpello**, introdotta dal decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015).

Attraverso questa nuova tipologia di interpello ("**interpello sui nuovi investimenti**"), il soggetto che intenda effettuare in Italia **investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro**, può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso.

La circolare fa seguito al **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2016**, con il quale sono stati individuati i soggetti istanti, le tipologie e i criteri di quantificazione dell'investimento, le procedure e le modalità di presentazione dell'istanza di interpello.

Il documento di prassi precisa:

1) **l'ambito d'applicazione soggettivo** del nuovo istituto, con la definizione delle imprese che vi possono far ricorso (Punto 1) e **oggettivo**, con la definizione del piano e delle tipologie di investimento (Punto 2).

2) le **modalità di presentazione dell'istanza** (*redatta in carta libera, non essendo soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, e presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti*) (Punto 3);

- 3) il **contenuto dell'istanza** (Punto 4) e gli elementi che possono essere eventualmente regolarizzati (Punto 5);
- 4) le **ipotesi di inammissibilità dell'istanza** (*carente indicazione degli elementi identificativi del soggetto istante e del piano di investimento; preventività; reiterazioni di precedenti istanze e obiettive condizioni di incertezza; rapporti con gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale; Interferenza con l'esercizio dei poteri accertativi*) (Punto 6);
- 5) l'**attività di istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate** (*la risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate è notificata o comunicata, con le medesime modalità consentite per la presentazione dell'interpello, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, prorogabili di altri 90 giorni se sarà necessario acquisire altra documentazione sugli investimenti*) (Punto 7);
- 6) **gli effetti della risposta** (*la risposta fornita (anche desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) in esito all'istruttoria esplica i suoi effetti non solo nei confronti dell'istante, ma anche verso tutti i soggetti coinvolti nel piano di investimento, ritualmente identificati*) (Punto 8).
- I Punti 9 e 10 sono dedicati, rispettivamente, al coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso e ai rapporti con il regime dell'adempimento collaborativo.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 25/E/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul tema dell'Interpello dal sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

4. TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicato il primo decreto attuativo della Riforma Madia - In vigore anche in Italia il FOIA

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il **Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97**, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Il provvedimento (c.d. "*Decreto Trasparenza*"), che è il primo degli undici decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, interviene sul D.Lgs. n. 33 del 2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) (artt. 1 – 40) e sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) (art. 41).

Il provvedimento introduce anche in Italia il **Freedom of Information Act (FOIA)**, che consente ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui non siano direttamente interessati da quelle informazioni.

Questa nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici - già in vigore in oltre 90 Paesi del mondo - prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, **ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione** e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Da sottolineare che questa nuova forma di accesso **si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi** di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 41). Sotto questo profilo, le novelle sono **volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione**, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. CARTELLE ESATTORIALI - Notifica effettuata via PEC - Dal 20 giugno al via il nuovo portale "Elenco atti depositati dagli atti della riscossione"

A decorrere dal 1° giugno 2016, come stabilito dall'art.14 del D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, la **notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avviene unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC).

Qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, l'Agente di Riscossione dovrà provvedere alla notifica dell'atto mediante **deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio** e darne comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Per accedere alla consultazione degli atti da parte di quei contribuenti ai quali non è stato possibile notificarli tramite PEC, il sistema camerale mette a disposizione dei professionisti e dei legali rappresentanti dell'impresa il nuovo portale "**Elenco Atti depositati dagli agenti della riscossione**", al quale si potrà accedere autenticandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli atti saranno depositati dagli Agenti della riscossione a partire dal **20 giugno 2016**.

Dopo tale data il contribuente potrà **scaricare il documento esattoriale**, depositato dall'Agente di Riscossione, in formato criptato e recuperare il PIN mediante il quale decifrare il contenuto della cartella esattoriale, al fine di renderla leggibile.

Per le informazioni relative ai contenuti delle cartelle di pagamento, il contribuente dovrà contattare esclusivamente e direttamente il **call center al numero telefonico 060101** messo a disposizione dall'Agente di riscossione.

LINK:

[Per accedere al nuovo portale clicca qui.](#)

6. RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Le osservazioni avanzate dal CNDCEC al disegno di legge

Con un comunicato stampa dell'8 giugno 2016 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha reso noto di aver partecipato all'audizione parlamentare svoltasi presso la Commissione Giustizia della Camera sul disegno di legge AC 3671-bis, recante "*Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*" e di aver presentato un documento con cui vengono evidenziate alcune criticità che, per la categoria, sono presenti nel disegno di legge. In particolare, vengono avanzate le seguenti osservazioni:

- non è condivisibile l'idea di fissare modalità di accertamento della **veridicità dei dati aziendali** e di **verifica della fattibilità del piano**, in quanto attività riservata all'attestatore indipendente, che viene declinata, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale e in funzione della realtà e del caso specifico;
- non è condivisibile l'istituzione presso il Ministero di un apposito **Albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzione di gestione e controllo nell'ambito delle procedure concorsuali**, con indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza richiesti per l'iscrizione (art. 2, comma 1, lett. n));
- è necessario valutare la modalità di **fissazione dell'entità massima dei compensi** riconosciuti ai professionisti in maniera differente nei casi in cui il concordato non abbia esito positivo;
- non è condivisibile **l'attribuzione al Tribunale di poteri di verifica** sulla realizzabilità economica del piano. Spetta all'attestatore indipendente il giudizio di fattibilità economica del piano in virtù della professionalità specifica che egli vanta. Qualsiasi differente previsione costringerebbe il Tribunale, ancorché sezione specializzata, a dover nominare un CTU per esprimere valutazioni prognostiche circa la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali. Con aggravio di costi e lungaggini nel procedimento, e, sotto altri profili, con svilimento anche del ruolo dei creditori;
- è dubbia l'ipotesi di **limitare l'accesso al concordato liquidatorio**, che è considerato, allo stato attuale, uno strumento utile e maggiormente duttile rispetto alla rigidità della struttura della liquidazione fallimentare;

- è necessaria la **procedura di allerta e di composizione assistita della crisi** ma il CNDCEC ritiene necessario altresì limitare la responsabilità solidale dell'organo di controllo con gli amministratori che non si siano attivati nonostante la segnalazione tempestiva effettuata dai sindaci.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

7. AGRICOLTURA - Determinate le retribuzioni medie giornaliere per l'anno 2016 ai fini del calcolo dei contributi per i piccoli coloni

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2016, è stata resa nota la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del **decreto del 12 maggio 2016**, a firma del Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative, con sui sono state determinate le **retribuzioni medie giornaliere**, da valere **per l'anno 2016**, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei **piccoli coloni e compartecipanti familiari**.

Tali retribuzioni sono stabilite, per singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato indicate nella tabella contenuta nel decreto.

La tabella distingue gli operai a tempo determinato e indeterminato, comuni, qualificati e specializzati.

Stabilito, inoltre, nella misura di **euro 56,62 il reddito medio convenzionale giornaliero**, relativamente all'anno 2016, per ciascuna fascia di reddito agrario, valido ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti per il 2016 è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella dei salariati fissi. Qualora siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

8. REGOLAMENTO eIDAS - L'AgiD ha predisposto due nuove coppie di chiavi per la sottoscrizione dell'elenco di fiducia

In attuazione dell'art. 43, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, l'Agenzia per l'Italia Digitale rende noto - con un **comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2016** - che, al fine di ottemperare alla **sottoscrizione dell'elenco di fiducia** di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (conosciuto come Regolamento e-IDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), ha predisposto **due nuove coppie di chiavi**, generando i relativi certificati.

Tali certificati, verificabili con un nuovo certificato di certificazione, saranno indifferentemente utilizzati per la sottoscrizione del citato elenco. Tali certificati, verificabili con un nuovo certificato di certificazione, saranno indifferentemente utilizzati per la sottoscrizione del citato elenco.

In attuazione delle norme sopra richiamate, con il presente avviso, l'Agenzia provvede alla pubblicazione dei codici identificativi relativi al certificato di certificazione e ai due certificati che potranno essere utilizzati per la verifica del citato elenco di fiducia.

Ricordiamo che il **regolamento e-IDAS** prevede l'istituzione di un quadro unitario che permetta l'interoperabilità dei regimi nazionali di identificazione elettronica notificati alla Commissione.

Ai fini della concreta attuazione del quadro di interoperabilità, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 ne stabilisce i requisiti tecnici e operativi.

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento e-IDAS, tutti gli Stati devono istituire e mantenere degli **elenchi di fiducia**, che includano le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari e ai servizi fiduciari da questi erogati. Gli elenchi di fiducia sono un elemento essenziale per instaurare la fiducia tra gli operatori di mercato in quanto permettono di distinguere, in maniera chiara, i prestatori qualificati da quelli che non lo sono.

Il Regolamento eIDAS - che abroga la precedente Direttiva europea 1999/93/Ce - produrrà materialmente i suoi effetti **a partire dal 1° luglio 2016**, termine entro il quale i singoli stati membri dovranno adeguarsi ai suoi dettami.

In tale ottica in Italia è stato già istituito il “**Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale**” (SPID), un sistema aperto attraverso il quale soggetti pubblici e privati, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, potranno offrire servizi di identificazione elettronica a cittadini e imprese. Con l'istituzione del SPID, l'Italia mira a realizzare un sistema di identificazione elettronica che abbia caratteristiche adeguate affinché il suo utilizzo sia possibile anche al di fuori del territorio italiano e, attraverso il quale, pubbliche amministrazioni e imprese private possano consentire di accedere ai propri servizi a cittadini/imprese attraverso un'unica identità digitale.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 910/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del Regolamento \(UE\) 910/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dei provvedimenti attuativi del Regolamento \(UE\) 910/2014, emanati dalla Commissione europea, clicca qui.](#)

9. CONTAINERS A BORDO DI NAVI - Nuovi obblighi a carico degli spedizionieri - Dal 1° luglio obbligatorio verificarne il peso prima dell'imbarco

A partire dal primo luglio 2016 sarà obbligatorio pesare tutti i containers prima di imbarcarli a bordo delle navi. La norma è stata introdotta per **salvaguardare l'incolumità dei lavoratori portuali.**

La **Convenzione SOLAS** (*Safety of Life at Sea* - Salvaguardia della vita in mare) è stata recentemente modificata dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO - *International Maritime Organization*) istituendo nuovi obblighi per spedizionieri, operatori delle navi ed operatori dei terminali marittimi.

Dal 1° Luglio 2016 scatta l'obbligo di verificare il peso dei containers spediti all'estero via mare con apparecchiature di pesatura che soddisfino i requisiti nazionali ed europei di certificazione e taratura.

Lo spedizioniere avrà la responsabilità della verifica e della documentazione del peso del container confezionato.

Dopo tale data, caricare un container confezionato su una nave senza che l'operatore della nave e l'operatore del terminale marittimo abbiano un peso verificato del container sarà una **violazione della Convenzione SOLAS.**

Con **Decreto Dirigenziale n. 447 del 5 maggio 2016**, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando Generale delle Capitanerie di Porto - ha approvato le **Linee guida applicative per la determinazione della "massa lorda verificata del contenitore"** ai sensi della Regola VI/2 della Convenzione SOLAS 74, emendata dalla Risoluzione MSC. 380/94 del 21 novembre 2014".

Le nuove regole prevedono l'obbligo per lo shipper (spedizioniere) di:

- a) **verificare la massa lorda del container** (VGM – Verified Gross Mass) mediante pesatura o del container già riempito o mediante pesatura dei singoli colli da sommare alla massa del container vuoto;
- b) assicurarsi che la quantificazione della massa verificata (VGM) sia **inserita nel documento di trasporto** e comunicata prima dell'imbarco sulla nave.

L'inosservanza di tale obbligo comporta il divieto di imbarco del container sulla nave.

Il decreto prevede un adeguato **periodo transitorio dal 1° luglio al 30 giugno 2017**, finalizzato ad una graduale implementazione dei processi di pesatura, e introduce il concetto di tolleranza sui criteri di pesatura dei container per questo periodo, durante il quale per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore potranno essere utilizzati anche strumenti diversi da quelli regolamentari, purché l'errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i 500 chilogrammi.

LINK:

[Per scaricare il testo di un estratto della Convenzione SOLAS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dirigenziale n. 447/2016 con le allegate Linee guida clicca qui.](#)

10. NUOVO CODICE DI CONTRATTI PUBBLICI - Dall'Autorità Nazionale Anticorruzione arrivano le prime FAQ

Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l'unitarietà e l'organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l'immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto di **predisporre apposite FAQ** e di procedere alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet alla sezione "Regolazione contratti" – "Indicazioni sul periodo transitorio".

E' questo il testo del **Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell' 8 giugno 2016**, pubblicato sul proprio sito istituzionale, con il quale la stessa Autorità, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in relazione all'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio, ha ritenuto opportuno fornire le prime risposte alle questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 nel periodo transitorio.

LINK:

[Per scaricare le FAQ clicca qui.](#)

LINK:

[Per le indicazioni operative sul periodo transitorio clicca qui.](#)

11. SPID - Dal 15 giugno per gli studenti della Sapienza accesso a INFOSTUD anche con identità digitale

Dal **15 giugno 2016** per 110.000 studenti della Sapienza sarà possibile accedere a Infostud - il portale dell'ateneo dedicato alla didattica - **anche tramite identità digitale SPID** (*Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale*). Studenti, dottorandi, specializzandi e laureati potranno accedere tramite SPID ai servizi online dell'ateneo: immatricolazioni, bollettini, prenotazioni di esami, richiesta di certificati e altri servizi relativi alla carriera universitaria.

Il rettore Eugenio Gaudio e la ministra Marianna Madia hanno inviato a tutti gli iscritti all'ateneo una **lettera che illustra il progetto SPID**, le modalità di ottenimento delle credenziali e la sua importanza come strumento verso la piena cittadinanza digitale.

Sapienza Università di Roma è il primo ateneo italiano ad aderire a SPID: l'integrazione con il sistema pubblico di identità digitale è stato reso possibile da un accordo sottoscritto il 17 maggio 2016 tra l'università e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della versione integrale della lettera firmata dal Rettore dell'Università e dal Ministro Madia clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sullo SPID clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale INFOSTUD clicca qui.](#)

12. ROAMING - Dall'AGCOM i punti fermi per una corretta applicazione delle disposizioni UE - Richiamo agli operatori italiani scorretti - Fissati gli obblighi per il periodo transitorio

A partire dal **30 aprile 2016** l'Unione Europea ha attivato le **nuove soglie per il roaming europeo** come forma transitoria in attesa dell'eliminazione delle soglie aggiuntive previste a partire dal **15 giugno 2017**.

In data 25 novembre 2015 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno, infatti, approvato il Regolamento n. 2015/2120 (c.d. "**Regolamento TSM**" - *Telecom Single Market*), che stabilisce misure riguardanti l'**accesso a un'Internet aperta** e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al **roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili** all'interno dell'Unione.

Il Regolamento TSM prevede:

a) che siano **aggiornate tutte le tariffe nazionali** per consentirne il funzionamento, a parità di condizioni applicate all'utente, all'estero.

b) un **periodo transitorio** (dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017), durante il quale viene concesso ai fornitori di roaming di **applicare un sovrapprezzo** ai prezzi nazionali vigenti per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

Ma non sembra che tutto sia andato come sperato, tanto che alcuni operatori si sono inventati tariffe a pacchetto che in alcuni casi, per la loro formulazione, erano piuttosto discutibili.

Contro due operatori italiani, che hanno attivato dei pacchetti per l'estero senza esplicita richiesta dei clienti, netta è stata la presa di posizione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Il Consiglio dell'AGCOM, inoltre, in data **31 maggio 2016** ha adottato la **delibera n. 224/16/CONS** con la quale ha deciso di **puntualizzare alcuni dettagli di questo regime transitorio**, che porterà nel luglio 2017 alla totale abolizione dei costi di roaming.

Prima di tutto ha ribadito le **soglie massime di sovrapprezzo** che possono essere applicate ai prezzi nazionali. Dopodiché sono **tollerate le offerte a pacchetto**, a patto che il consumatore sia a conoscenza dell'esistenza di quelle a consumo e che queste effettivamente siano liberamente accessibili.

Oltre alla **definizione delle tariffe di roaming**, l'AGCOM fonda la sua delibera sui seguenti **cinque punti fondamentali**:

1) l'offerta di servizi roaming al dettaglio a tariffa fissa periodica può essere alternativa alla tariffa base di ma non può costituire l'unico piano tariffario disponibile per i consumatori (art. 3, comma 1);

2) il consumatore deve aderire espressamente all'offerta alternativa tramite **esplicito consenso**. In caso di non adesione si applica automaticamente la tariffa base a tutte le offerte in vigore (art. 3, comma 2);

3) i fornitori di servizi di roaming al dettaglio sono tenuti a fornire ai consumatori **informazioni esaurienti e complete sulla tariffa base e sulle tariffe alternative** offerte al momento della sottoscrizione dell'abbonamento (art. 3, comma 3);

4) i fornitori di servizi di roaming al dettaglio forniscono tempestiva informativa ai propri clienti in roaming che si recano in un Paese dell'UE sulle tariffe applicabili (base e alternative); aggiornano senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe applicabili ad ogni variazione delle stesse; inviano a intervalli ragionevoli un richiamo a tutti i clienti che abbiano optato per tariffe diverse dalle nuove offerte (art. 3, comma 4);

5) il cliente deve essere pienamente informato circa la possibilità di **poter recedere senza oneri e in qualsiasi momento** da un'offerta alternativa a favore di quella base o di un'eventuale altra offerta alternativa (art. 3, comma 5).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera AGCOM n. 224/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito la tua Europa clicca qui.](#)

13. E-COMMERCE - In sei anni più che raddoppiate le aziende che vendono online

Sono 15mila le aziende di e-commerce nel nostro Paese al 2015 (circa 9mila imprese in più dal 2009). Imprese che sono raddoppiate nell'ultimo lustro. Tra le Regioni che hanno i migliori riscontri in questi ultimi anni sono **Abruzzo, Puglia e Campania**.

I dati sono forniti da Unioncamere e Infocamere e riguardano quindi le attività di vendita on line.

Dai dati rilevato si rileva inoltre il "boom" delle imprese di vendita via internet (circa 9mila imprese in più dal 2009) corrisponde quasi alla perfezione all'intero saldo del settore del commercio nell'arco degli ultimi sei anni.

Gli acquisti sul web interessano quasi 15mila aziende operanti nel settore delle vendite online che, a fine 2015, risultavano iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio. Mentre il dato delle 9mila imprese in più corrisponde all'intero saldo del settore del commercio nell'arco degli ultimi sei anni.

Tra il 2009 e il 2015 le imprese della vendita al dettaglio attraverso internet sono infatti aumentate di 8.994 unità, pari ad una crescita del 151,6%, aumentando così di un quarto ogni anno.

Nello stesso arco di tempo l'insieme del settore del commercio al dettaglio - poco più di 870mila aziende - ha "guadagnato" solo 7.170 imprese, pari ad una crescita dello 0,83% nell'arco dei sei anni.

Considerando anche chi vende all'ingrosso, l'intero comparto del commercio - costituito da 1,5 milioni di imprese - ha fatto un passo praticamente impercettibile: 1.876 aziende in più, lo 0,12%.

Questo in pratica significa che l'unico settore con saldo più che attivo nell'incremento delle imprese è quello relativo all'e-commerce.

In testa alla classifica del commercio on line sono gli imprenditori abruzzesi (+ 260% le imprese nel periodo considerato), seguiti da quelli pugliesi (+ 218%) e da quelli campani (+ 202%).

In assoluto la crescita più consistente è in **Lombardia** (1.694 imprese in più nei sei anni), in **Campania** (+ 1.069) e nel **Lazio** (+ 983).

La classifica per quanto riguarda le province: prima è **Roma** (1.384 le imprese con sede in provincia alla fine del 2015), seconda è **Milano** (1.260) e terza **Napoli** (897).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa congiunto Unioncamere e InfoCamere clicca qui.](#)

14. DIREZIONE GENERALE DEI MUSEI - Online il nuovo sito

E' online dal 28 maggio 2016 il **nuovo sito della Direzione Generale Musei**, realizzato da ALES (*Arte Lavoro e Servizi*) e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) con il supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Il sito è stato sviluppato in conformità alle Linee guida di design per i siti web della PA dell'Agenzia.

La realizzazione del portale è il primo tassello verso la creazione di un ecosistema digitale dedicato ai musei, nonché alla definizione di un modello di sito web per i poli museali regionali e statali aderente ai principi delle linee guida AgID.

Le **Linee guida di design dei siti web della PA** sono un sistema condiviso di riferimenti visivi relativi al design dei siti: intendono definire regole di usabilità e design coordinati per la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online.

Hanno lo scopo inoltre, di migliorare e rendere coerente la navigazione e l'esperienza del cittadino in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione, pur nel rispetto delle scelte dei singoli progettisti.

La **Direzione Generale dei Musei** coordina le politiche di gestione, fruizione e comunicazione dei musei statali, per garantire lo sviluppo del sistema museale italiano e un'offerta culturale accessibile a tutti e di qualità.

La **ALES** svolge, a supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative che hanno come obiettivo la tutela dei Beni culturali in Italia ed all'estero.

LINK:

[Per accedere al sito della Direzione generale musei clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della ALES clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le linee guida di design dei siti web della P.A. clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 1° ALL' 11 GIUGNO 2016)**

1) Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 93: Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - Comunicato: Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'articolo 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Banca d'Italia - Provvedimento 17 maggio 2016: Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2016 – Suppl. Ord. n. 17).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 13 maggio 2016, n. 94: Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta). (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016 – Suppl. Ord. n. 17).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) CONSOB - Delibera 26 maggio 2016, n. 19614: Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

6) Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 20 maggio 2016: Disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13 dicembre 2001. . (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

